



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

*(ai sensi dell'art. 18, comma 1,
dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010 e
dell'art. 1, comma 9, della
Legge 230/2005)*

*(Approvato dal Consiglio Accademico del 7/06/2023 e dal Comitato
Esecutivo del 8/06/2023.*

*Aggiornato dal Consiglio Accademico del 15/01/2025 e dal Comitato
Esecutivo del 22/01/2025¹)*

¹ *Aggiornamento a seguito del DM 1658/2024 del 21/10/2024 relativo a "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia" ex Legge 240/2010, Art. 24, comma 5.*

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1 – Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 1, comma 9, della Legge 230 del 4 novembre 2005, disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 2 – Proposta di attivazione delle procedure di chiamata

2.1 – Il Consiglio Accademico propone al Comitato Esecutivo l'attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, mediante una delle seguenti modalità di copertura del posto:

- a. Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.
- b. Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6², della Legge 240/2010.
- c. Chiamata diretta o di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

2.2 – Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per “ricercatori *lettere a e b*”): i titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, attivato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a e b), della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 79/2022;
- b) per “ricercatori in *tenure track - RTP*”): i titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di sei anni per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, attivato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, nel testo vigente dopo la data di entrata in vigore della Legge 79/2022.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge 79/2022, continuano a valere le disposizioni relative alla durata e alla valutazione, come definite nella normativa previgente, salvo esplicite indicazioni transitorie.

2.3 – La proposta di attivazione di cui al presente articolo viene sottoposta all'approvazione del Comitato Esecutivo. In caso di approvazione, il Comitato Esecutivo conferisce mandato al Rettore di emanare i provvedimenti per lo svolgimento della procedura selettiva, di cui alla lettera a) del precedente art. 2.1, o della procedura valutativa, di cui alla lettera b) del precedente art. 2.1.

² Ex Art. 24, comma 6, L.240/2010, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, dalla data di entrata in vigore della presente legge (2011) e fino al 31 dicembre ((del quindicesimo anno)) successivo (2025).

TITOLO I
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA
ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 3 – Indizione della procedura di chiamata

3.1 – La chiamata dei professori di prima e di seconda fascia si svolge, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, mediante procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

3.2 – Il bando di indizione della procedura di chiamata è emanato dal Rettore – in conformità alle delibere del Consiglio Accademico e del Comitato Esecutivo, ai sensi del precedente art. 2.2 ed è pubblicato, per almeno 30 giorni, sui siti Internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale.

3.3 – Il bando per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia deve indicare:

- a. il numero dei posti messi a bando;
- b. la fascia (I e II) per la quale è richiesto il posto;
- c. la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d. la sede di servizio;
- e. il gruppo scientifico disciplinare e l'eventuale profilo specificato mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. I gruppi scientifico disciplinari, sono determinati come risulta nell'allegato "A" al D.M. 02/05/2024, n. 639;
- f. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
- g. informazioni dettagliate su tipologia di impegno didattico-scientifico, sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri del professore chiamato;
- h. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati, comunque non inferiore a 12;
- i. le eventuali competenze linguistiche richieste, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- j. trattamento economico e previdenziale spettante;
- k. le modalità e i termini per l'invio delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, con previsione di trasmissione telematica;

Art. 4 - Presentazione delle domande

4.1 – I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

4.2. – Ciascuna domanda, corredata di curriculum scientifico-professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa essere utile alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa non autenticata, corredata di copia fotostatica sottoscritta di documento di identità valido, può essere consegnata a mano, spedita a mezzo raccomandata A/R o a mezzo corriere all'indirizzo indicato nel bando o spedita tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ateneo, entro il termine e secondo le modalità indicate nel bando.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla procedura di chiamata

5.1 – Alla procedura per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, disciplinata dal presente Regolamento, sono ammessi:

- a. candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il gruppo scientifico disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b. professori, rispettivamente di prima e di seconda fascia, già in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel gruppo scientifico disciplinare per il quale è stato emanato il bando;
- c. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca e di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Decreto Ministeriale n. 456/2023 e il Decreto Ministeriale n. 1103/2024;
- d. candidati che hanno conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa, nel gruppo scientifico disciplinare indicato nel bando.

5.2 – Ai procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con un professore dell'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Commissione esaminatrice

6.1 – Con proprio decreto, il Rettore nomina, per ciascuna procedura di chiamata, una Commissione esaminatrice composta da tre membri, di cui non più di uno professore di ruolo nell'Università di Scienze Gastronomiche, se afferente al medesimo gruppo scientifico disciplinare cui si riferisce il bando. L'Università garantisce, ove possibile, la presenza del genere meno rappresentato nella Commissione. La nomina avviene conformemente ai criteri seguenti:

- per le selezioni di Professore di prima fascia ex art. 18 della Legge 240/2010, la Commissione è composta da Professori di prima fascia, afferenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura, in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale in corso al momento dell'emanazione del Bando, attestati da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28/45/2000, n. 445 rilasciata al Rettore, prima dell'emanazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione;
- per le selezioni di Professore di seconda fascia ex art. 18 della Legge 240/2010, la Commissione è composta da Professori di prima fascia e da non più di un Professore di seconda fascia, afferenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura, in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale in corso

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

al momento dell'emanazione del Bando, attestati da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445 rilasciata al Rettore, prima dell'emanazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione.

6.2 – Della nomina della Commissione esaminatrice viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione del relativo Decreto Rettorale sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

6.3 – Nello svolgimento della propria attività di selezione, la Commissione esaminatrice può acquisire la valutazione di docenti e studiosi stranieri di comprovata e riconosciuta qualificazione scientifica e accademica.

6.4 – La Commissione esaminatrice, in conformità all'art. 6, provvede a definire i criteri di selezione, ai quali viene data adeguata pubblicità, attraverso pubblicazione sul sito dell'Università.

6.5. – La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

6.6 – La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

6.7 – La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 7 – Selezione dei candidati

7.1 – La procedura di chiamata, alla quale sono ammessi i soggetti di cui all'art. 5.1 del presente regolamento, deve prevedere i seguenti passaggi:

- a. valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, valutazione dell'attività didattica e dell'attività di terza missione, volte ad accertare la qualificazione scientifica;
- b. esame dei titoli attestanti le competenze linguistiche necessarie ovvero prova di lingua, qualora le competenze linguistiche non risultassero attestate;
- c. compilazione della graduatoria, sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione nella fase di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;
- d. pubblicazione della graduatoria sul sito dell'Università.

7.2 - La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui al D.M. 344/2011 e degli ulteriori elementi previsti dall'Ateneo.

7.3 - Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti, che concorreranno alla formazione del punteggio finale espresso in centesimi, sono i seguenti:

- selezione di professori di prima fascia
 - a. pubblicazioni e attività di ricerca: da un minimo di 50 a un massimo di 60;
 - b. didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: da un minimo di 30 a un massimo di 50;

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

- c. terza missione e service accademico: da un minimo di 10 a un massimo di 20.
- Selezione di professori di seconda fascia
 - a. pubblicazioni e attività di ricerca: da un minimo di 50 a un massimo di 65;
 - b. didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: da un minimo di 30 a un massimo di 40;
 - c. terza missione e service accademico: da un minimo di 10 a un massimo di 20.

7.4 – L'Ateneo ha la facoltà, nell'elaborazione del bando, di prevedere da parte dei candidati l'esecuzione di una prova didattica che dovrà tenersi, a discrezione della Commissione, nella lingua italiana o nella lingua straniera richiesta dal bando stesso. Il superamento della eventuale prova in lingua non contribuisce alla formazione del punteggio, ma costituisce condizione necessaria per l'eventuale chiamata.

7.5 – Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale, firmato da tutti i componenti, con i relativi allegati.

Art. 8 – Approvazione degli atti e proposta di chiamata

8.1 – Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice.

8.2 – Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

8.3 – Gli atti della procedura sono resi pubblici in via telematica, sul sito internet dell'Ateneo.

8.4 – Successivamente alla approvazione degli atti, il Consiglio Accademico propone al Comitato Esecutivo la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 6.1, lettera d). Premessa la sussistenza del numero legale della seduta del Consiglio Accademico, nella composizione competente, sono necessarie le seguenti maggioranze:

- voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia presenti per le proposte di chiamata dei professori di prima fascia, qualora il numero dei professori di prima fascia sia pari o superiore a tre. Voto favorevole di almeno un professore di prima fascia qualora il numero complessivo degli stessi sia pari o inferiore a due;
- voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia presenti per la chiamata dei professori di seconda fascia, qualora il numero dei professori di prima e seconda fascia sia pari o superiore a tre. Voto favorevole di almeno un professore di I fascia, qualora il numero complessivo di professori di prima e seconda fascia sia pari o inferiore a due.

8.5 – Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla nomina in ruolo e presa di servizio del professore di prima o di seconda fascia, di cui alla proposta di chiamata del Consiglio Accademico.

Art. 9 – Nomina in ruolo

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

9.1 - La nomina in ruolo è disposta dal Rettore con suo Decreto. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di un altro Ateneo, per le nomine in ruolo con decorrenza precedente al 1° novembre, occorre il nulla osta dell'Università di provenienza.

9.2 – Il decreto di cui all'art. 9.1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

TITOLO II

PROCEDURA VALUTATIVA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO EX 24, COMMA 3, LETT. B, LEGGE 240/2010 FINALIZZATA AL LORO INQUADRAMENTO NEL RUOLO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

Art. 10 – Procedura di valutazione dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/2010, finalizzata al loro inquadramento nel ruolo di professori di seconda fascia

10.1 - Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, il Consiglio Accademico, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, può proporre al Comitato Esecutivo l'avvio della procedura valutativa finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, indicando il nome del candidato/dei candidati da sottoporre a valutazione.

10.2 - In caso di parere favorevole del Comitato Esecutivo all'avvio della procedura di chiamata, al fine di effettuare la valutazione del candidato/dei candidati, il Rettore nomina una Commissione esaminatrice. L'Università garantisce, ove possibile, la presenza del genere meno rappresentato nella Commissione che è composta da tre membri:

- a. un professore appartenente ai ruoli dell'Ateneo,
- b. un professore di prima fascia appartenente al gruppo scientifico disciplinare per il quale è stata emanata la procedura valutativa di chiamata,
- c. un professore di prima o di seconda fascia, appartenente al gruppo scientifico disciplinare per il quale è stata emanata la procedura valutativa di chiamata.

10.3 – Per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, la valutazione si svolge di regola durante il terzo anno di contratto. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione e disponibili per le assunzioni, l'Ateneo ha facoltà di anticipare alla scadenza del primo anno la procedura di cui al presente Titolo, conformemente all'art. 19, comma 1, lettera f), del DL 76/2020. L'anticipo è richiesto dal Consiglio Accademico, sulla base di comprovate esigenze didattiche, scientifiche o organizzative con delibera da assumere in sede di programmazione del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate, tenendo conto delle esigenze dei diversi

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

settori disciplinari. In tali casi, la valutazione deve comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore disciplinare di appartenenza.

10.4 – La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, definiti nel Titolo V del presente Regolamento, secondo quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, n. 344.

10.5 - All'esito dei lavori, la Commissione esaminatrice formula un giudizio complessivo del candidato/dei candidati che trasmette al Consiglio Accademico.

10.6 - Il Consiglio Accademico, tenendo conto del giudizio della Commissione esaminatrice, nonché delle esigenze della didattica, del profilo e delle funzioni indicate nella proposta di chiamata, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata da sottoporre al Comitato Esecutivo, che delibera in merito.

10.7 - A seguito della delibera di chiamata del Comitato Esecutivo, il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore di seconda fascia.

10.8 – Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

TITOLO III

PROCEDURA VALUTATIVA DEI RICERCATORI RTT, EX ART. 24, COMMA 3, LEGGE 240/2010,

COME MODIFICATO DALLA LEGGE 79/2022, FINALIZZATA AL LORO INQUADRAMENTO NEL RUOLO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

Art. 11 - Procedura di valutazione dei ricercatori RTT finalizzata al loro inquadramento nel ruolo di professori di seconda fascia.

11.1 - Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, su istanza dell'interessato, il Consiglio Accademico, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, può proporre, al Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, come modificato dalla Legge 79/2022, l'avvio della procedura valutativa finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei professori associati di ricercatori RTT in servizio presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 – indicando il nome del candidato/dei candidati da sottoporre a valutazione.

11.2 - In caso di parere favorevole del Comitato Esecutivo all'avvio della procedura di chiamata, al fine di effettuare la valutazione del candidato/dei candidati, il Rettore nomina una Commissione esaminatrice. L'Università garantisce, ove possibile, la presenza del genere meno rappresentato nella Commissione che è composta da tre membri:

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

- a. un professore appartenente ai ruoli dell'Ateneo,
- b. un professore di prima fascia appartenente al gruppo scientifico disciplinare per il quale è stata emanata la procedura valutativa di chiamata,
- c. un professore di prima o di seconda fascia appartenente al gruppo scientifico disciplinare per il quale è stata emanata la procedura valutativa di chiamata.

I componenti della Commissione di cui alle lettere b) e c) devono individuarsi fra docenti in servizio presso altri atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti a un ruolo equivalente a quello necessario per far parte della Commissione.

11.3 - La valutazione, in conformità all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, si svolge a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto e può essere effettuata in ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, fino al termine della sua durata di massimo 6 anni. In tal caso la valutazione prevede lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di riferimento.

11.4 – La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, individuati nel successivo Titolo VI, secondo quanto previsto dal DM 21 ottobre 2024, n. 1658.

11.5 - All'esito dei lavori, la Commissione esaminatrice formula un giudizio complessivo del candidato/dei candidati che trasmette al Consiglio Accademico.

11.6 - Il Consiglio Accademico, tenendo conto del giudizio della Commissione esaminatrice, nonché delle esigenze della didattica, del profilo e delle funzioni indicate nella proposta di chiamata, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata del vincitore della procedura valutativa, da sottoporre al Comitato Esecutivo, che delibera in merito.

11.7 - A seguito della delibera di chiamata del Comitato Esecutivo, il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore di seconda fascia.

11.8 – Alla procedura valutativa è data pubblicità sul sito dell'Ateneo, in conformità alle disposizioni di trasparenza previste dalla normativa vigente.

TITOLO IV

PROCEDURA VALUTATIVA DI TIPO COMPARATIVO PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L'ATENEO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010

Art. 12 – Procedura valutativa di tipo comparativo per la chiamata nel ruolo di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.

12.1 – Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, come modificato dalla Legge 14/2023 di conversione del DL 29/12/2022, n. 198, fino al 31/12/2025 il Consiglio Accademico, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, può proporre al Comitato Esecutivo l'avvio della procedura valutativa di tipo comparativo per la chiamata nel ruolo dei professori di prima fascia di professori di seconda fascia e nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo – che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura ovvero, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge 240/2010, l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 limitatamente al periodo di durata della stessa, per il gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura.

12.2 – In caso di parere favorevole del Comitato Esecutivo all'avvio della procedura valutativa di tipo comparativo di chiamata, al fine di effettuare la valutazione del candidato/dei candidati, il Rettore nomina con proprio Decreto una Commissione esaminatrice composta da tre membri, di cui non più di uno professore di ruolo nell'Università di Scienze Gastronomiche, se afferente al medesimo gruppo scientifico disciplinare cui si riferisce il bando. L'Università garantisce, ove possibile, la presenza del genere meno rappresentato nella Commissione. La Commissione è nominata conformemente ai seguenti criteri:

- per le selezioni di Professore di prima fascia ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, la Commissione è composta da Professori di prima fascia, afferenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura, in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale in corso al momento dell'emanazione del Bando, attestati da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28/45/2000, n. 445 rilasciata al Rettore, prima dell'emanazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione;
- per le selezioni di Professore di seconda fascia ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, la Commissione è composta da Professori di prima fascia e da non più di un Professore di seconda fascia, afferenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura, in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale in corso al momento dell'emanazione del Bando, attestati da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445 rilasciata al Rettore, prima dell'emanazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione.

12.3 - La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, individuati nel successivo Titolo V, in conformità a quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, n. 344.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

12.4 - All'esito dei lavori, la Commissione esaminatrice formula un giudizio complessivo del candidato/dei candidati che trasmette al Consiglio Accademico.

12.5 - Il Consiglio Accademico, tenendo conto del giudizio della Commissione esaminatrice, nonché delle esigenze della didattica, della ricerca e della terza missione e del profilo e delle funzioni indicate nella proposta di chiamata, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia e con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, la proposta di nomina da sottoporre al Comitato Esecutivo, che delibera la chiamata.

12.6 – A seguito della delibera di chiamata del Comitato Esecutivo, il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore di prima fascia o di seconda fascia.

TITOLO V

STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, E ALL'ART. 24, COMMA 5 E 6, DELLA LEGGE 240/2010.

Art. 13 – Modalità di definizione degli standard di valutazione

13.1 – L'Ateneo definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività:

- di ricerca;
- di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- di terza missione e service accademico;

in conformità a quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, n. 344 e dal presente articolo.

13.2 - Per le procedure valutative di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24, comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24, comma 1, o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati stessi hanno avuto accesso al contratto.

13.2 - Per le procedure selettive di cui all'art. 18, della legge 240/2010, l'Ateneo definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Art. 14 – Valutazione dell'attività didattica

14.1 – Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

14.2 – Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, i seminari, le esercitazioni e il mentoraggio degli studenti.

14.3 – Limitatamente alle procedure di cui all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti.

Art. 15 – Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

15.1 – Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

15.2 – Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1, la possibilità di cui all'art. 3.3, lettera b), del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare, per la valutazione dettagliata deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

15.3 – La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente comma è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza delle pubblicazioni con l'area scientifica per la quale viene disposta la chiamata oppure con tematiche interdisciplinari ad essa correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore, nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - numero totale delle citazioni;

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- "impact factor" totale;
- "impact factor" medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 16 – Standard qualitativi per la valutazione delle attività di terza missione e di service accademico

16.1 – La valutazione dell'attività di terza missione e del service accademico deve tenere conto:

- delle attività di valorizzazione economica della conoscenza, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi, quali, a titolo esemplificativo, la gestione della proprietà intellettuale, la formazione per le imprese, la creazione di imprese, i progetti conto terzi e i rapporti ricerca-industria, la gestione di strutture di intermediazione e di supporto, in genere su scala territoriale;
- delle attività mirate alla promozione sociale e culturale del territorio e del contesto di riferimento, mediante la realizzazione di interventi che aumentino il benessere della società, in ambito educativo (educazione degli adulti, life-long learning, formazione continua), culturale (eventi e beni culturali, divulgazione scientifica, dibattiti e conferenze), sociale (attività a beneficio della comunità);
- delle attività svolte in qualità di delegato del Rettore a compiti specifici;
- delle attività di direzione e/o coordinamento di attività e/o funzioni d'Ateneo per incarico del Rettore e/o di altri organi di governo
- delle cariche elettive in ambito accademico eventualmente ricoperte.

TITOLO VI

STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE 240/2010, ART. 24, COMMA 5, COSÌ COME MODIFICATI DAL DM 1658/2024.

Art. 17 – Modalità di definizione degli standard di valutazione

17.1 – L'Ateneo definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività:

- di didattica,
- di servizio agli studenti,
- di ricerca scientifica.
- di valorizzazione delle conoscenze.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

17.2 - La valutazione considera le attività svolte durante il contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 240/2010, e nei rapporti precedenti che hanno portato all'accesso al contratto di ricercatore a tempo determinato. Per i ricercatori inquadrati tramite chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 230/2005, la valutazione si riferisce alla prima valutazione prevista per il programma di alta qualificazione, quando l'inquadramento è avviato prima di tale valutazione.

Art. 18 – Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

18.1 – Ai fini della valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti sono considerati:

- a. impegno e continuità nell'attività didattica, anche internazionale, su corsi di laurea, dottorato, specializzazione, master e alta formazione;
- b. livello di servizio agli studenti, come valutato dagli strumenti dell'Ateneo;
- c. partecipazione a commissioni, organi accademici e attività rivolte agli studenti;
- d. attività di supervisione per le tesi finali di tutti i percorsi formativi;
- e. partecipazione a reti e partenariati internazionali in qualità di governance, docente coinvolto in mobilità, o progettista di attività transnazionali.

Art. 19 – Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

19.1 – La valutazione dell'attività di ricerca scientifica, tiene in considerazione i seguenti aspetti:

- a. partecipazione o organizzazione di convegni scientifici e attività di divulgazione nazionali e internazionali;
- b. direzione o collaborazione a gruppi di ricerca con collaborazioni nazionali o internazionali;
- c. responsabilità di studi e ricerche affidati da istituzioni qualificate;
- d. partecipazione a progetti finanziati di alta qualificazione come principal investigator o collaboratore;
- e. responsabilità scientifica in progetti nazionali e internazionali finanziati su base competitiva;
- f. direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste o collane di prestigio;
- g. partecipazione a collegi di dottorato accreditati dal MUR;
- h. incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) presso atenei o istituti di ricerca esteri;
- i. premi e riconoscimenti scientifici, inclusa l'affiliazione ad accademie di prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare;
- j. esperienze professionali di ricerca attinenti al gruppo disciplinare del ricercatore.

19.2 – La valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze prende in considerazione i risultati ottenuti in:

- a. trasferimento tecnologico;
- b. produzione e gestione di beni pubblici;
- c. public engagement;
- d. scienza della vita e salute;
- e. sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze.

19.3 – La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a. originalità, intesa come innovazione di metodi o interpretazioni rispetto all'oggetto di ricerca;

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

- b. metodologia, intesa come chiarezza degli obiettivi, valore scientifico e riproducibilità dei risultati;
- c. impatto, inteso come beneficio per la comunità scientifica, economica e sociale;
- d. coerenza disciplinare, intesa come coerenza dell'attività scientifica con il gruppo disciplinare del ricercatore, anche in ottica multidisciplinare;
- e. apporto individuale, inteso come contributo specifico del ricercatore in lavori collaborativi.

19.4 – Concorrono alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche: la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca.

19.5 – Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale.

TITOLO VII CHIAMATA DIRETTA E DI CHIARA FAMA, AI SENSI DEL COMMA 9, DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE N. 230/2005

Art. 20 – Procedura di chiamata diretta o di chiara fama di professori

20.1 - Il Consiglio Accademico può proporre la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

20.2 - La proposta di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.

20.3 - Il Comitato Esecutivo può deliberare la chiamata di chiara fama di professori di prima e di seconda fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005 e del D.M. 25 luglio 1997, integrato dal D.M. 2 agosto 1999.

20.4 - La deliberazione di chiamata di chiara fama deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Deve altresì fare espresso e analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.

20.5 - Alle delibere del Comitato Esecutivo deve essere allegato il curriculum vitae del docente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. Inoltre, nella deliberazione, la chiamata dello studioso deve essere motivata in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca della struttura.

20.6 - Il Consiglio Accademico non può proporre la chiamata diretta o di chiara fama di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con un

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

professore dell'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

20.7 - Le proposte di chiamata diretta e di chiara fama di professori sono trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca per il rilascio del nullaosta alla nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

20.8 - In caso di rilascio del nullaosta alla nomina da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Rettore dispone, con proprio Decreto, la chiamata del professore.

Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali

21.1 – Al presente Regolamento è data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.